

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZ. LAVORO
G.L. Dott.ssa G. Bellino - Rg.1733/24

Memoria difensiva

L'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, in persona della dott.ssa Loredana Bongiovanni (C.F. BNGLDN62B67H778T) domiciliata presso la sede del predetto Dipartimento, in Palermo, via Praga n. 29 - PEC dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it

- Resistente -

contro

Sig. **BENEDETTO SAIJA** (C.F. SJABDT69D14F206L)
rappresentato e difeso dall' Avv. F. Sfravara , presso il cui studio è elettivamente domiciliato.

- Ricorrente -

FATTO E DIRITTO

Il sig. Benedetto Saija ha adito codesto Tribunale per chiedere, sostanzialmente, il riconoscimento del periodo del servizio militare di leva ai fini dell'anzianità di servizio che gli conferisca l'attribuzione di un maggiore punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica distrettuale regionale, con conseguente modifica della graduatoria stessa.

A tal fine esponeva di aver prestato attività lavorativa presso L'Assessorato regionale Agricoltura e Territorio e Ambiente sin dagli anni 80 come operaio a tempo determinato; di aver espletato il servizio di leva obbligatorio dal 29 settembre 1988 sino al 20 settembre 1989 e di non essere stato chiamato a svolgere neppure un turno di lavoro nel



corso dell'anno 1989, lamentava, pertanto, di aver perso un anno di anzianità lavorativa e il relativo punteggio.

Precisava di essere stato nuovamente assunto dall'Amministrazione Forestale nel 1990, presso cui ancora oggi continua a prestare attività lavorativa, quale operaio agricolo inserito nelle fasce con garanzia occupazionale a 151 giornate lavorative.

Ciò posto, con la presente memoria si costituisce in giudizio l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro-Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, affidando le proprie difese ai seguenti motivi:

Il sig. Benedetto Saija è un lavoratore forestale attualmente collocato nel contingente occupazionale di 151 giornate lavorative del Distretto della Provincia di Messina.

L'odierno ricorrente con istanza del 24/01/2024, presentata presso il Centro per l'Impiego di Messina, chiedeva la modifica della graduatoria provvisoria affinché venisse riconosciuto, nel computo dell'anzianità lavorativa, il turno non effettuato per l'espletamento del servizio militare prestato.

L'istanza veniva rigettata dal predetto Servizio con nota prot.n.7493 del 31 gennaio 2024, in cui si precisava che il turno non effettuato, a causa dell'espletamento del servizio militare, può essere computato solo nel caso in cui lo svolgimento dello stesso, considerato come documentato caso di forza maggiore, ai sensi dell'art.45 ter della L.R.16/96, abbia comportato l'interruzione dei rapporti lavorativi intrattenuti alle dipendenze dell'Amministrazione Forestale ma nel caso in esame il ricorrente ha lavorato per un ente diverso dall'Amministrazione Forestale, come si evince dal libretto di lavoro prodotto.

Tanto premesso in fatto, nel merito si osserva:



contrariamente a quanto affermato da controparte, si precisa che anche nel 1989, precisamente dopo aver espletato il servizio di leva, ci sono stati avviamenti presso l'azienda forestale, trattandosi di contingenti a garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative, a cui hanno partecipato altri lavoratori forestali ma a cui il sig. Saija non ha partecipato, non per impossibilità ma per sua volontà.

Il ricorrente ha omesso di precisare che nel 1989 ha lavorato presso un ente diverso dall'Amministrazione Forestale, infatti dal 23/11/89 al 30/11/89 e dal 06/12/89 al 12/12/89 ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la ditta Barberi Nunziata, come si evince dal modello C2 versato in atti, pertanto se ne deduce che per tale motivo sia stato impossibilitato a partecipare all'avviamento al lavoro come OTD.

Con nota prot.n.31293 del 6/10/2023 il Dirigente Generale ha precisato il seguente disposto:

Il servizio di leva può essere validamente riconosciuto ai fini in argomento a condizione che sia stato svolto dopo avere effettuato almeno un turno di lavoro con l'Amministrazione forestale l'anno precedente e che l'attività di lavoro con la stessa Amministrazione sia stata ripresa non oltre due anni dal congedo militare.

Sull'argomento si è convenuto che, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di che trattasi, si dovrà preliminarmente verificare se i periodi di maternità o di servizio militare rappresentino, effettivamente, un'ipotesi di impossibilità a partecipare a selezione per l'avviamento al lavoro presso i cantieri dell'Amministrazione Forestale.

L'Ufficio competente, con nota prot.n.7493 del 31 gennaio 2024, sull'istanza presentata dal ricorrente riguardante la rettifica della graduatoria provvisoria, ha tenuto a precisare che il turno non effettuato, a causa dell'espletamento del servizio militare, può essere computato solo nel caso in cui lo svolgimento dello stesso, considerato come



documentato caso di forza maggiore, ai sensi dell'art.45 ter della L.R.16/96, abbia comportato l'interruzione dei rapporti lavorativi intrattenuti alle dipendenze dell'Amministrazione Forestale.

Pertanto, la mancanza di continuità lavorativa da parte del sig. Saija non permette di riconoscergli il turno richiesto.

Ciò posto, risulta evidente, alla luce dei fatti occorsi e della normativa sopra richiamata, come il comportamento della Amministrazione Regionale sia stato legittimo e che l'odierno ricorrente non ha maturato il diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata durante il periodo della leva obbligatoria.

Per i motivi sopra spiegati, l'Amministrazione resistente, come in epigrafe rappresentata e difesa, insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato, con vittoria di spese ex art. 152 disp. Att. c.p.c.

Palermo, lì

Dott.ssa Loredana Bongiovanni

